

## giunta regionale COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

## PARERE MOTIVATO n. 119 del 9 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: Comune di Comelico Superiore (BL).

Rapporto Ambientale Preliminare al Documento Preliminare della Variante n.2 al

PRG.

## L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

#### **PREMESSE**

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", prevede, all'art. 4 che "al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è intervenuta con deliberazione n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

Successivamente, il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha, tra l'altro, modificato la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, sostituendola integralmente. In pratica ha riformato in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.

La Regione Veneto ha provveduto con LR 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, all'individuazione dell'autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., identificandola nella commissione regionale VAS, già nominata con DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, come modificata con successiva DGR n. 23 del 21 gennaio 2014.

Con successiva delibera n. 791 del 31.03.2009, la Giunta regionale ha adeguate le procedure di Valutazione Ambientale Strategica già individuate con la DGR 3262/2006 con quelle dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente" come modificate con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dettando nuove indicazioni metodologiche e procedurali.

In particolare, per il Piano in oggetto si applicano le procedure previste nell'allegato C.



giunta regionale

# COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La Commissione VAS si è riunita in data 9 settembre 2015, come da nota di convocazione in data 4 settembre 2015 ns. prot. gen. 355796/71.03.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Comelico Superiore con nota prot. n. 8615 del 03/12/2014, acquisita al protocollo regionale al n. 523875 del 05/12/2014, sotto elencata relativa alla variante nr 2/2014 del Comune di Comelico Superiore (BL):

- · Rapporto Ambientale Preliminare;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014 variante di adeguamento del PRG alle varianti n. 2 e 3 al PATCOT Adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- Supporto informatico;
- Documento Preliminare;
- Proposta Preliminare;
- Tavola 07 base cartografica catasatle;
- Tavola 06 base cartografica CTRN;
- Tavola 05 vincoli e fragilità;
- Tavola 04 PRG vigente;
- Tavola 03 estratto piano regionale neve;
- Tavola 02 estratto tav 6b1 del PATCOT variante 1/variante 3;
- Tavola 01 inquadramento CTRN ortofoto 2006.

La Provincia di Belluno con pec prot. n. 57787 del 30/12/2014 acquisita al prot. regionale n. 2044 del 05/01/2015 ha fatto pervenire parere.

A seguito della richiesta di integrazioni n.57070 del 10:02.15, il comune di Comelico Superiore con nota n.4772 del 13.07.15, assunta al prot. reg. al n.292466 del 15.07.15, inoltrava:

- Parere n.57787 del 30.12.14 della Provincia di Belluno;
- Parere n.12 del 12.02.15 della Regola di Dosoledo;
- Parere n.505 del 16.02.15 del Comune di Danta di Cadore:
- Parere n.62 del 24.02.15 della Regola di Padola;
- Parere n.807 del 27.02.15 del Comune di San Nicolò di Comelico;
- DGC n.20 del 9.02.15 del Comune di Auronzo di Cadore;
- Parere n.48 del 10.03.15 della Regola di Casamazzagno;
- Parere n.2275 del 27.04.15 del Comune di Sesto;
- Parere n.41870 del 27.04.15 dell'ARPAV di Belluno;
- Parere n.3710 del 19.05.15 dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
   Piave, Brenta-Bacchiglione;
- Parere n.6338 del 3.07.15 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo –
   Segreteria regionale per il Veneto.

Con nota n. 7962 del 29.07.15, acquisita al prot. reg. al n.314249 del 30.07.15, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, segretariato regionale per il Veneto ha fatto pervenire il proprio parere.

#### **ESAMINATI** i pareri delle Autorità Ambientali inviati dal Comune

- Parere n.57787 del 30.12.14 della Provincia di Belluno;
- Parere n.12 del 12.02.15 della Regola di Dosoledo;
- Parere n.505 del 16.02.15 del Comune di Danta di Cadore;
- Parere n.62 del 24.02.15 della Regola di Padola:
- Parere n.807 del 27.02.15 del Comune di San Nicolò di Comelico;
- DGC n.20 del 9.02.15 del Comune di Auronzo di Cadore;
- Parere n.48 del 10.03.15 della Regola di Casamazzagno;



## giunta regionale COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Parere n.2275 del 27.04.15 del Comune di Sesto;
- Parere n.41870 del 27.04.15 dell'ARPAV di Belluno;
- Parere n.3710 del 19.05.15 dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
   Piave, Brenta-Bacchiglione;
- Parere n.6338 del 3.07.15 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo –
   Segreteria regionale per il Veneto;
- Parere n.7962 del 29.07.15 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, segretariato regionale per il Veneto.

La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi, ha elaborato la propria istruttoria in data 9 settembre 2015, dalla quale emerge che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la relazione ambientale allegata al documento preliminare per la redazione della Variante n. 2 al PRG ha come obiettivo prioritario, non solo la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e la salvaguardia del Paesaggio Naturale, quali componenti ambientali, anche se la valutazione della loro "sostenibilità ambientale" relativamente alle trasformazioni del territorio ipotizzate, dovrà comunque essere svolta in modo più approfondito nella fase di stesura del Rapporto Ambientale.

VISTA la relazione predisposta dall' ufficio VIncA in data 15.12.2014.


#### VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la LR 11/2004:
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

## LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

In sede di redazione del Rapporto Ambientale, si dovrà ottemperare alle sequenti prescrizioni:

- 1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione della variante in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
- 2. dovranno essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri sopra riportati delle Autorità Ambientali consultate:
- 3. dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornate e riferite al territorio in esame e/o a quello contermine. In particolare, per quelle componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate approfonditamente, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni di Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione;
- 4. dovranno essere individuati gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale;
- 5. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, anche in relazione ad intese con gli Enti sovra-ordinati;
- 6. dovrà essere redatta, ai sensi della DGR 2299/2014, la Valutazione d'Incidenza Ambientale anche di SIC/ZPS che, ancorchè esterni al territorio comunale, siano interessati dalle azioni della variante. "La variante in oggetto è relativa al recepimento nella pianificazione comunale delle disposizioni sovraordinate delle varianti n. 2 e n. 3 del Piano d'Area Comelico Ost-Tirol (P.A.T.C.O.T.).



#### giunta regionale COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'analisi venga pertanto integrata considerando anche i contenuti degli articoli della variante n. 2 al P.A.T.C.O.T., di interesse per la variante di adeguamento;

- Con riferimento alla cartografia degli habitat e degli habitat di specie del sito Natura 2000 IT3230089, nello studio è stata fornita una versione aggiornata e non ufficiale dei dati, con contenuti differenti rispetto a quelli approvati dalle DD.GG.RR. vigenti di riferimento n. 1125/08 e n. 4240/08. Nel caso si intendessero confermare tali informazioni cartografiche, ai sensi della circolare regionale n. 250930 del 08.05.2009 sarà necessario integrare lo studio con una specifica proposta di modifica della cartografia degli habitat secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007;
- Con riferimento al grado di conservazione degli habitat e delle specie presenti all'interno dell'area di analisi riconosciuta, si chiede che vengano esplicitate le informazioni e le considerazioni a supporto dei valori identificati e riportati in tabella 8 e in tabella 10 (per quanto concerne il fagiano di monte, si nota che, nel corso della trattazione, questa specie viene riportata sia come Lyrurus tetrix che come Tetrao tetrix tetrix);
- La vulnerabilità degli habitat e delle specie presenti nell'area di analisi venga esaminata anche rispetto ai fattori di perturbazione descritti alle pagine 38, 39, 41 e che possono influenzare il relativo grado di conservazione. Si considerino quindi sia le caratteristiche ecologiche di ciascun habitat e specie, sia la relazione degli elementi tutelati con i fattori perturbativi identificati ed i relativi effetti;
- Il giudizio della significatività delle incidenze sugli habitat non si limiti a considerare la superficie eventualmente sottratta dalle azioni di piano, ma esamini la variazione del grado di conservazione degli habitat e delle specie vulnerabili, considerando i sottocriteri che definiscono il grado di conservazione (decisione 2011/484/Ue) e che sono stati riportati alle pagg. 66 e 67. Nel riesaminare il giudizio si considerino con particolare attenzione quelle specie per le quali gli habitat 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) e 9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra costituiscono un habitat indispensabile o idoneo per la vita (ad esempio strigidi, picidi e tetraonidi forestali di interesse comunitario);

#### Valutazione Appropriata

- Le soluzioni alternative, compresa la cosiddetta soluzione "zero", vengano esaminate e valutate trattando le stesse fasi seguite per l'analisi della Selezione Preliminare, così da poter comparare le diverse soluzioni e identificare quella a minor incidenza. Nello studio esaminato, in relazione elle soluzioni alternative identificate e con riferimento alla D.G.R. 3173/2006, andranno pertanto trattate anche le fasi 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6;
- Le misure di mitigazione vengano identificate al fine di contrastare i fattori perturbativi responsabili delle incidenze significative negative identificate. Pertanto, se riconfermate le risultanze della valutazione, le misure di mitigazione vengano identificate solamente per i fattori responsabili delle incidenze significative negative a carico degli habitat 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea), 9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra e per la specie Lyrurus tetrix.

Per ciascuna misura dovrà essere evidenziata l'efficacia sia in termini qualitativi che quantitativi nel limitare il dominio del fattore di perturbazione a cui si applica. In tal senso si chiede di meglio evidenziare l'efficacia delle misure di mitigazione identificate per i fattori G01.06 sci fuori pista, G02.02 Complesso sciistico e G05.11 Mortalità diretta degli esemplari o lesione per collisione con mezzi e/o infrastrutture a tutela di *Lyrurus tetrix*;

Si consideri che non possono essere considerate mitigazioni quelle misure individuate nel corso della pianificazione o che si riferiscono a fattori perturbativi non responsabili di incidenze significative negative come ad esempio quelle identificate nello studio per contrastare l'inquinamento (atmosferico, delle acque, acustico), il cambiamento delle condizioni idrauliche e l'erosione dei versanti;

giunta regionale

# COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Le misure di compensazione vengano identificate in relazione agli elementi tutelati ed oggetto di incidenze significative negative; in tal senso si chiede di verificare la pertinenza della misura finalizzata al miglioramento delle capacità trofiche per i picchi e gli insetti xilofagi nell'ambito di habitat forestali riferibili alla tipologia 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum.
Per quanto concerne la misura relativa al miglioramento del grado di conservazione degli habitat 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) e 9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra, si faccia riferimento alle informazioni contenute nel Manuale Italiano di interpretazione degli Habitat della Direttiva 92/43/Cee sia per la descrizione delle diverse cenosi forestali oggetto di compensazione afferenti a tali habitat, sia per la determinazione del grado di

Si rammenta che lo studio per la valutazione di incidenza così rielaborato dovrà essere fornito anche su supporto digitale, unitamente alla eventuale documentazione richiamata (elaborati cartografici, elaborati fotografici, relazioni, rapporti/resoconti/studi ufficiali ma non pubblicati, ecc...).

conservazione attuale e successivo alle misure di compensazione.

Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii., e del D.P.C.M. n. 129/09, la dichiarazione conclusiva dello studio e l'autodichiarazione della certificazione delle competenze (che costituisce allegato dello studio) potranno essere rese anche con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ovvero, se questo non possibile, dovranno essere in originale. In tal caso, l'autodichiarazione della certificazione delle competenze redatta nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sia inoltre corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ciascun autore del documento.

Si ricorda, infine, che, a completamento dell'iter approvativo e prima della realizzazione del progetto, dovrà essere fornito il formulario standard per le misure di compensazione (e i relativi dati) in ottemperanza della procedura di deroga di cui agli artt. 5 (c. 10) e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per i riscontri, nei casi dovuti, di competenza della Commissione Europea."

Di quanto emerge da tale valutazione se ne dovrà dare conto nel Rapporto Ambientale;

- il Rapporto Ambientale dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato VI Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 del medesimo decreto;
- 8. gli elaborati cartografici della variante dovranno riportare le reali destinazioni d'uso del territorio.

Il Presidente della Commissione Regionale VAS

(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincepzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 5 pagine